

## **Ordinanza che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC)**

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 15, 25 capoverso 2 lettera c, 103 capoverso 1 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>1</sup> sulla circolazione stradale,

*ordina:*

### **Sezione 1: Introduzione**

#### **Art. 1** Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'ammissione dei maestri conducenti, il loro perfezionamento e l'esercizio della loro professione.

#### **Art. 2** Definizioni

Nella presente ordinanza ricorrono i termini seguenti:

- a. *maestro conducente*, per i titolari di una licenza di maestro conducente;
- b. *impiegato*, per i maestri conducenti dipendenti;
- c. *scuola guida*, per le aziende che occupano almeno un impiegato;
- d. *datore di lavoro*, per chi, in quanto titolare dell'azienda o superiore, ha facoltà di impartire ordini all'impiegato;
- e. *indipendente*, per i maestri conducenti che non sono al servizio di un datore di lavoro o non sono soggetti a rapporti di subordinazione, per i loro coniugi, i loro partner in coppia di fatto, i loro ascendenti o discendenti in linea retta e i rispettivi coniugi o partner in coppia di fatto come anche i figli del coniuge;
- f. *durata del lavoro*, per il tempo durante il quale l'impiegato deve tenersi a disposizione del datore di lavoro; essa comprende anche il solo tempo di presenza e le pause inferiori a un quarto d'ora; la durata del lavoro comprende inoltre il tempo durante il quale il lavoratore esercita un'attività lucrativa presso un altro datore di lavoro nonché la durata di un'attività lucrativa indipendente;
- g. *insegnamento della guida*, per la formazione teorica e pratica di allievi conducenti che desiderano conseguire una licenza di condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all'articolo 25 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51);
- h. *durata dell'insegnamento pratico*, per il tempo durante il quale il maestro conducente impartisce lezioni di guida pratica a un allievo conducente (anche formazione pratica di base ai sensi dell'articolo 19 OAC);
- i. *attività professionale*: per l'impiegato, l'attività durante la durata del lavoro; per il maestro conducente indipendente, la durata dell'insegnamento;
- k. *autorità di vigilanza*, per l'autorità che, conformemente al diritto cantonale, è competente per il controllo delle scuole guida nonché per le attività e le installazioni dei maestri conducenti;

<sup>1</sup> RS 741.01

- l. *organizzazione del mondo del lavoro responsabile dell'attestato professionale federale di "maestro conducente"*, per le parti sociali, le associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale conformemente alla legge sulla formazione professionale<sup>2</sup>;
- m. *pratica di formazione*, per i corsi di formazione per allievi conducenti svolti sotto la sorveglianza della scuola professionale, descritti nei moduli B7, A7 e C7 dell'allegato 1.

## **Sezione 2: Licenza di maestro conducente**

### **Art. 3**      Requisito della licenza di maestro conducente

<sup>1</sup> Devono essere in possesso di una licenza di maestro conducente le persone che:

- a. cercano apertamente l'occasione di insegnare la guida;
- b. sono occupate come impiegati in una scuola guida;
- c. istruiscono annualmente due o più allievi conducenti con i quali non sono in stretta relazione;
- d. sono incaricate di insegnare la guida agli impiegati di una azienda, se l'insegnamento della guida costituisce l'attività esclusiva o preponderante nell'azienda.

<sup>2</sup> La licenza di maestro conducente non è richiesta per:

- a. l'insegnamento della guida nelle categorie speciali G e M;
- b. l'insegnamento della guida nell'ambito della pratica di formazione per il conseguimento dell'attestato professionale federale di "maestro conducente" e delle qualifiche supplementari di "maestro conducente per autocarri" e "maestro conducente per motoveicoli";
- c. l'insegnamento ai non udenti delle nozioni in materia di circolazione, p.es. attraverso maestri non udenti, per consentire loro di seguire successivamente le lezioni di guida;
- d. il tragitto per recarsi dal maestro conducente o all'esame pratico di conducente, durante il quale un allievo conducente è accompagnato da un sostituto del maestro conducente, a condizione che questa persona svolga unicamente funzione di accompagnatore, senza impartire insegnamento pratico.

### **Art. 4**      Rilascio della licenza di maestro conducente

<sup>1</sup> La licenza di maestro conducente è rilasciata dal Cantone di domicilio.

<sup>2</sup> Le licenze di maestro conducente hanno una durata illimitata e valgono su tutto il territorio svizzero.

<sup>3</sup> Sono rilasciate le seguenti categorie di licenze di maestro conducente:

- a. Categoria A    Veicoli a motore della categoria A e della sottocategoria A1;
- b. Categoria B    Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie B e BE, della sottocategoria B1 e per il trasporto professionale di persone conformemente all'articolo 25 OAC;
- c. Categoria C    Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie C, D, CE e DE, delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E nonché della categoria speciale F.

## **Art. 5**      Requisiti

<sup>1</sup> La licenza di maestro conducente della categoria B è rilasciata, su richiesta, alle persone che:

- a. presentano un attestato professionale federale valido di "maestro conducente";
- b. sono in possesso, da almeno tre anni, della licenza di condurre di durata illimitata della categoria B, hanno durante questo periodo di tempo guidato veicoli a motore senza commettere infrazioni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico e possiedono il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all'articolo 25 OAC;
- c. hanno avuto una condotta tale da garantire l'esercizio irreprensibile della professione.

<sup>2</sup> La licenza di maestro conducente della categoria A è rilasciata a persone che possiedono la licenza di maestro conducente della categoria B e che hanno ottenuto la qualifica supplementare di "maestro conducente per motoveicoli" (conclusione del modulo A) nell'ambito dell'attestato professionale federale di "maestro conducente".

<sup>3</sup> La licenza di maestro conducente della categoria C è rilasciata a persone che possiedono la licenza di maestro conducente della categoria B e che hanno ottenuto la qualifica supplementare di "maestro conducente per autocarri" (conclusione del modulo C) nell'ambito dell'attestato professionale federale di "maestro conducente".

## **Art. 6**      Attestato professionale federale di "maestro conducente" e qualifiche supplementari

<sup>1</sup> L'organizzazione del mondo del lavoro responsabile dell'attestato professionale federale di "maestro conducente" garantisce che gli allievi siano messi nelle condizioni di impartire un insegnamento di elevata qualità. Ciò vale in particolare per quelle componenti della formazione che gli allievi conducenti devono seguire obbligatoriamente presso un titolare della licenza di maestro conducente (corsi di teoria della circolazione conformemente all'articolo 18 OAC; formazione pratica di base per allievi motociclisti conformemente all'articolo 19 OAC).

<sup>2</sup> L'attestato professionale federale di "maestro conducente" è rilasciato unicamente alle persone in possesso delle competenze di cui all'allegato 1 numero 1.

<sup>3</sup> La qualifica supplementare di "maestro conducente per motoveicoli" (conclusione del modulo A) è rilasciata unicamente alle persone in possesso delle competenze di cui all'allegato 1 numero 2.

<sup>4</sup> La qualifica supplementare di "maestro conducente per autocarri" (conclusione del modulo C) è rilasciata unicamente alle persone in possesso delle competenze di cui all'allegato 1 numero 3.

<sup>5</sup> L'identificazione del modulo e dell'offerente come pure il programma quadro d'insegnamento della formazione professionale modulare per il conseguimento dell'attestato professionale federale di "maestro conducente" sono requisiti per il rilascio della licenza di maestro conducente e devono essere approvati dall'Ufficio federale delle strade.

## **Art. 7**      Obbligo di notifica

<sup>1</sup> Il maestro conducente deve annunciare all'autorità, entro 14 giorni, ogni circostanza implicante la sostituzione della licenza di maestro conducente. Devono essere presentati tutti i documenti necessari.

<sup>2</sup> In caso di cambiamento di domicilio, il nuovo indirizzo deve essere comunicato entro 14 giorni all'autorità competente del nuovo domicilio. In caso di spostamento del domicilio all'estero, deve essere informata l'autorità competente fino a quel momento.

### **Sezione 3: Esercizio della professione**

#### **Art. 8** Scuole di guida

Il datore di lavoro deve informare l'autorità competente del Cantone dove ha sede la scuola guida circa l'apertura e la chiusura di quest'ultima nonché l'assunzione e la dimissione di impiegati.

#### **Art. 9** Veicoli per la scuola guida

<sup>1</sup> I veicoli per la scuola guida utilizzati dai maestri conducenti nell'insegnamento pratico della guida devono essere conformi alle prescrizioni concernenti i veicoli per gli esami (all. 12 n. V OAC). Nei veicoli per la scuola guida delle categorie B, C e D nonché delle sottocategorie C1 e D1, ad eccezione dei veicoli di riserva, devono essere messe a disposizione del maestro conducente le stesse installazioni con comando a pedale dell'allievo conducente.

<sup>2</sup> Questa disposizione non si applica all'insegnamento della guida su veicoli adattati alle disabilità fisiche degli allievi conducenti portatori di handicap fisici e ammessi alla circolazione dall'autorità di immatricolazione. È sufficiente che il veicolo sia dotato di un freno di stazionamento facilmente raggiungibile dal maestro conducente.

<sup>3</sup> I veicoli per la scuola guida devono essere muniti di specchi retrovisori supplementari per offrire al maestro conducente la stessa visuale dell'allievo conducente. Fanno eccezione gli specchi d'accostamento e quelli anteriori.

#### **Art. 10** Mezzi e locali per l'insegnamento

<sup>1</sup> Per l'insegnamento teorico, il maestro conducente deve disporre di un locale adatto nonché del materiale per le dimostrazioni e le esercitazioni necessario alla formazione.

<sup>2</sup> È considerato insegnamento della guida anche l'insegnamento a mezzo di simulatori. Ogni sistema di insegnamento mediante simulatore richiede un permesso speciale. Tale permesso è rilasciato dall'Ufficio federale delle strade se il sistema è conforme al diritto svizzero in materia di circolazione stradale e se è idoneo all'insegnamento della materia dei corsi di formazione nonché al conseguimento degli obiettivi prefissati.

#### **Art. 11** Dubbi sull'idoneità dell'allievo conducente

Se durante l'insegnamento della guida sorgono dubbi sull'idoneità dell'allievo, il maestro conducente deve informare l'autorità cantonale.

#### **Art. 12** Durata massima della settimana lavorativa

<sup>1</sup> La durata massima della settimana lavorativa degli impiegati è di 55 ore.

<sup>2</sup> Può essere prolungata di 4 ore di lavoro straordinario. In caso di esigenze aziendali straordinarie temporanee (per es. fluttuazioni stagionali), sono autorizzate altre 2 ore di lavoro straordinario a settimana. Tuttavia, il totale delle ore di lavoro straordinario prestate nel corso di un anno civile non può superare 208 ore.

#### **Art. 13** Durata massima consentita dell'insegnamento pratico giornaliero e settimanale

<sup>1</sup> La durata massima consentita dell'insegnamento pratico (art. 2 lett. h) è di undici ore al giorno e di quarantacinque ore alla settimana.

<sup>2</sup> La durata giornaliera e settimanale massima consentita dell'insegnamento pratico non può essere superata neanche in caso di lavoro straordinario.

#### **Art. 14** Periodo di riposo giornaliero

<sup>1</sup> In qualsiasi momento della sua attività lavorativa, il maestro conducente deve rispettare il periodo di riposo giornaliero.

<sup>2</sup> Il periodo di riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive nelle precedenti 24 ore.

<sup>3</sup> Tre volte a settimana, il periodo di riposo giornaliero può essere ridotto a non meno di 9 ore consecutive.

<sup>4</sup> Entro le 24 ore, il periodo di riposo giornaliero può essere suddiviso al massimo in tre parti, nella misura in cui:

- a. uno dei periodi comporti almeno 8 ore consecutive,
- b. nessuno dei periodi comporti meno di un'ora, e
- c. il periodo di riposo comporti in totale almeno 12 ore.

#### **Art. 15** Giorno di riposo settimanale

<sup>1</sup> Ogni settimana, l'impiegato deve osservare un giorno di riposo di almeno 24 ore consecutive. Il periodo di riposo giornaliero deve precedere o seguire immediatamente il riposo settimanale.

<sup>2</sup> I maestri conducenti indipendenti devono osservare, sull'arco di due settimane, due giorni di riposo, ciascuno di almeno 24 ore consecutive. Tra un giorno di riposo e l'altro possono trascorrere al massimo dodici giorni di attività lavorativa.

#### **Art. 16** Mezzi di controllo

<sup>1</sup> Per controllare il rispetto della durata del lavoro, dell'insegnamento e del riposo, i maestri conducenti hanno a disposizione:

- a. una cartella concernente la formazione di ogni allievo conducente dove sono annotate le lezioni teoriche e pratiche, con specificazione della data e dell'ora, il grado di formazione e gli esami di guida sostenuti;
- b. un foglio settimanale che indichi, per giorno feriale e per settimana, le lezioni pratiche calcolate in minuti e per gli impiegati anche le lezioni teoriche.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro deve tenere un controllo della durata complessiva del lavoro.

#### **Art. 17** Altri obblighi

<sup>1</sup> Il datore di lavoro deve accertarsi che l'impiegato osservi le disposizioni sulla durata del lavoro, dell'insegnamento e del riposo, tenga correttamente i mezzi di controllo e glieli consegni per tempo.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dell'impiegato le cartelle concernenti la formazione e i fogli settimanali.

#### **Art. 18** Obbligo d'informazione

<sup>1</sup> I datori di lavoro e i maestri conducenti indipendenti devono:

- a. comunicare all'autorità di vigilanza tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente ordinanza e ai controlli, permettendole di accedere all'azienda e di procedere agli accertamenti necessari;
- b. conservare per due anni, presso la sede dell'azienda, le cartelle concernenti la formazione, i fogli settimanali e i controlli della durata complessiva del lavoro.

<sup>2</sup> Le succursali che occupano impiegati in maniera autonoma conservano questi documenti presso la propria sede. Su richiesta, i documenti devono essere spediti o messi

a disposizione dell'autorità cantonale presso la sede della scuola guida o della succursale.

#### **Art. 19** Divieto di consumare bevande alcoliche

Durante l'attività lavorativa, i maestri conducenti non possono in nessun momento presentare un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,2 per mille.

#### **Art. 20** Obbligo di seguire corsi di perfezionamento

<sup>1</sup> Una volta ottenuta la licenza di maestro conducente della categoria B, i titolari della licenza devono seguire regolarmente, ogni cinque anni e come minimo per cinque giorni, corsi di perfezionamento almeno nelle seguenti materie:

- a. aspetti psicopedagogici dell'insegnamento della guida;
- b. metodologia dell'insegnamento;
- c. conoscenze giuridiche e tecniche;
- d. tecnica di guida;
- e. comportamento responsabile nel traffico e intuizione dei pericoli;
- f. guida rispettosa dell'ambiente e orientata al risparmio energetico (d'ora in poi).

<sup>2</sup> I titolari di licenze delle categorie A e C devono inoltre seguire, per ogni categoria, corsi di perfezionamento specifici della durata di almeno due giorni a categoria.

<sup>3</sup> L'autorizzazione per lo svolgimento di corsi di perfezionamento professionale è rilasciata dal Cantone, di comune accordo con l'organizzazione del mondo del lavoro responsabile dell'attestato professionale federale di "maestro conducente".

<sup>4</sup> Gli organizzatori rilasciano ai maestri conducenti un certificato per ogni corso di perfezionamento cui hanno partecipato. Questo certificato è rilasciato solo ai maestri conducenti che hanno seguito l'intero corso.

### **Sezione 4: Sorveglianza, provvedimenti amministrativi e disposizioni penali**

#### **Art. 21** Sorveglianza

<sup>1</sup> I Cantoni sorvegliano, con ispezioni periodiche, l'attività di insegnamento teorico e pratico delle scuole guida e dei maestri conducenti come pure le installazioni.

<sup>2</sup> I Cantoni controllano l'adempimento dell'obbligo di seguire corsi di perfezionamento, gli organizzatori e il regolare svolgimento dei corsi.

<sup>3</sup> I Cantoni possono delegare queste attività a terzi, in particolare all'organizzazione del mondo del lavoro responsabile dell'attestato professionale federale di "maestro conducente".

#### **Art. 22** Esame di controllo

Se durante un'ispezione risultano lacune nell'insegnamento, l'autorità cantonale può disporre che il maestro conducente sostenga un esame di controllo.

#### **Art. 23** Provvedimenti amministrativi

<sup>1</sup> Se il maestro conducente non adempie o adempie solo parzialmente l'obbligo di seguire corsi di perfezionamento, l'autorità cantonale stabilisce un termine di proroga per il recupero della formazione e dispone:

- a. un ammonimento;

b. in caso di recidiva, una revoca a tempo determinato della licenza di maestro conducente.

<sup>2</sup> Se il maestro conducente non osserva le prescrizioni riguardanti l'esercizio della professione (art. 8 - 20) o la formazione di guida, l'autorità cantonale dispone:

- a. nei casi di lieve gravità, un ammonimento;
- b. nei casi gravi, una revoca a tempo determinato della licenza di maestro conducente.

<sup>3</sup> La licenza di maestro conducente è revocata a tempo indeterminato se:

- a. il maestro conducente non è più in possesso del permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all'articolo 25 OAC o non è più garantito, per altri motivi, lo svolgimento sicuro delle corse di scuola guida; a seconda del caso, la licenza di maestro conducente può essere limitata a singole categorie o all'insegnamento teorico;
- b. il maestro conducente ha abusato in maniera grave della sua posizione o se per motivi legati al suo carattere non si può più pretendere che gli allievi seguano i suoi corsi;
- c. da un'ispezione emergono gravi lacune nell'insegnamento;
- d. il maestro conducente non supera l'esame di controllo disposto ai sensi dell'articolo 22;
- e. è trascorso il termine per il recupero della formazione ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1.

<sup>4</sup> Prima di restituire la licenza di maestro conducente, l'autorità si accerta che sia venuto a cadere il motivo della revoca.

#### **Art. 24** Conseguenze della revoca della licenza di condurre

Il maestro conducente cui è stata revocata la licenza di condurre non può, per il periodo della revoca, accompagnare né allievi conducenti in corse di scuola guida né praticanti in formazione.

#### **Art. 25** Disposizioni penali

1. Chiunque violi le disposizioni concernenti la durata del lavoro o il divieto di consumare bevande alcoliche, non tenga i mezzi di controllo prescritti o ostacoli i controlli, venga meno o non osservi per tempo gli obblighi di notifica (art. 7 e 11), non faccia equipaggiare i veicoli per la scuola guida con le installazioni e gli specchi retrovisori prescritti, è punito con una multa.

2. Chiunque dia lezioni di guida o curi pratiche di formazione nonostante la revoca della licenza di maestro conducente, chiunque accompagni allievi conducenti in corse di scuola guida o praticanti in formazione nonostante la revoca della licenza di condurre, è punito con una multa.

3. Il datore di lavoro che viene meno ai suoi obblighi di notifica, il datore di lavoro che induce un impiegato a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza oppure che non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena inflitta al maestro conducente.

### **Sezione 5: Disposizioni finali**

#### **Art. 26** Disposizioni esecutive

L'Ufficio federale delle strade può emanare istruzioni in merito all'esecuzione della presente ordinanza e, in casi particolari, autorizzare deroghe a singole disposizioni. Esso stabilisce direttive generali, di norma dopo aver consultato i Cantoni e l'organizzazione del mondo del lavoro responsabile dell'attestato professionale federale di "maestro conducente".

**Art. 27** Disposizioni transitorie riguardanti la modifica del GG.MM.AAAA

<sup>1</sup> I titolari delle licenze di maestro conducente rilasciate secondo il diritto previgente hanno tempo fino al 31 dicembre 2008 per convertire le loro licenze. Per le licenze della categoria I secondo il diritto previgente vengono rilasciate le licenze della categoria B secondo il nuovo diritto, per le vecchie licenze della categoria II le nuove licenze della categoria C e per le vecchie licenze della categoria IV le nuove licenze della categoria A, senza necessità di sostenere un esame né seguire formazioni supplementari. Restano validi le limitazioni (p.es. all'insegnamento della guida senza corsi di teoria della circolazione) e i permessi in vigore.

<sup>2</sup> I titolari delle vecchie licenze della categoria III mantengono il loro titolo e sono esonerati dall'obbligo di conversione della licenza. Il Cantone di domicilio stabilisce caso per caso l'obbligo di seguire corsi di perfezionamento ai sensi dell'articolo 20.

<sup>3</sup> La formazione secondo il diritto previgente può essere portata a termine ancora fino al 31 dicembre 2009. Per poter terminare la formazione secondo il diritto previgente, bisogna superare l'esame preliminare entro il 31 dicembre 2007. Entro questa data, i candidati che non devono sostenere un esame preliminare devono annunciarsi all'autorità che rilascia la licenza.

<sup>4</sup> Per coloro che intendono completare la formazione secondo il diritto previgente, si applicano le disposizioni in materia di formazione e esami stabilite nell'allegato 2 della presente ordinanza. Per il resto si applica la presente ordinanza, ad eccezione degli articoli 5 e 6 e dell'allegato 1.

**Art. 28** Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

<sup>2</sup> L'allegato 2 della presente ordinanza rimane in vigore fino al 31 dicembre 2009.

## *Allegato 1*

### **1. Attestato professionale di maestro conducente: competenze richieste per la conclusione del modulo B**

Modulo B1 Processi d'apprendimento: I discenti conoscono i fattori che influiscono sui processi d'apprendimento e sono in grado d'iniziarli efficacemente e con effetto duraturo, di seguirli e di valutarli.

Modulo B2 Comunicazione e ambiente d'apprendimento: I discenti conoscono le forme appropriate di dialogo e comunicazione e sanno applicarle. Sono capaci di creare un'atmosfera d'apprendimento positiva e una relazione ottimale fra insegnanti e allievi.

Modulo B3 Basi legali – pianificare e organizzare dei corsi: I discenti sanno pianificare, organizzare e valutare un corso nel campo della legislazione sulla circolazione stradale.

Modulo B4 Tecnica automobilistica e fisica – pianificazione della formazione: I discenti sono in grado di pianificare i processi di formazione in base alle conoscenze teoriche della tecnica automobilistica insegnate e di trasportare le capacità acquisite alla pianificazione complessiva della formazione.

Modulo B5 Sensibilizzazione al traffico: I discenti sanno trasmettere in modo convincente gli elementi della sensibilizzazione al traffico e sono in grado di sviluppare e consolidare negli allievi conducenti gli atteggiamenti e le attitudini relativi.

Modulo B6: Comportamento nel traffico – pianificazione della formazione pratica della guida: I discenti sono in grado di comportarsi in maniera esemplare nella mobilità di oggi, includendo le norme attuali e la teoria della circolazione, e assicurano in questo modo un effetto esemplare per gli allievi. Sono capaci di pianificare per conseguenza delle sequenze didattiche per la formazione pratica della guida.

Modulo B7 Pratica formativa: Sotto la sorveglianza della scuola professionale, i discenti sono in grado di formare integralmente 5 allievi conducenti e di accompagnarli fino alla maturità di poter superare gli esami.

Modulo B8 Esame: Integrazione delle competenze parziali acquisite in una competenza complessiva quale maestro conducente: i maestri conducenti sono in grado di formare degli allievi conducenti in modo tale che questi saranno abilitati a muoversi nel traffico conformemente alle norme della circolazione, in maniera sicura, partecipe e cosciente dell'impatto per l'ambiente.

### **2. Qualifica supplementare di "maestro conducente per motoveicoli": competenze richieste per la conclusione del modulo A**

Modulo A4 Tecnica di motoveicoli e fisica – pianificazione della formazione: I discenti sono capaci di pianificare dei processi d'apprendimento sulla base di conoscenze teoriche fondamentali in tecnica di motoveicoli e in fisica.

Modulo A6 Sensibilizzazione al traffico e comportamento nel traffico – pianificazione della formazione pratica della guida: I discenti sono in grado di comportarsi in maniera esemplare nella mobilità di oggi, includendo le norme attuali e la teoria sulla circolazione, e assicurano in questo modo un effetto esemplare per gli allievi. Sono capaci di pianificare per conseguenza delle sequenze didattiche rispettando le particolarità dei motoveicoli nel traffico stradale.

Modulo A7 Pratica formativa: I discenti sono in grado di formare integralmente sotto la sorveglianza della scuola professionale 3 allievi conducenti e di accompagnarli fino alla maturità di poter superare gli esami.

Modulo A8: Integrazione delle competenze parziali acquisite in una competenza complessiva quale maestro conducente: i maestri conducenti sono in grado di formare degli allievi conducenti in modo tale che questi saranno abilitati a muoversi nel traffico con i loro motoveicoli, conformemente alle norme della circolazione, in maniera sicura, partecipe e cosciente dell'impatto per l'ambiente.

### **3. Qualifica supplementare di "maestro conducente per autocarri": competenze richieste per la conclusione del modulo C**

Modulo C3 Basi legali – pianificare e organizzare dei corsi: I discenti sanno pianificare, organizzare e valutare un corso nel campo della legislazione sulla circolazione stradale, riferendosi agli autoveicoli pesanti con rimorchio.

Modulo C4: Tecnica dei veicoli commerciali, dinamica (fisica) di marcia e carico – pianificazione della formazione: I discenti sono capaci di pianificare e organizzare dei processi formativi, basandosi su elementi teorici e pratici della tecnica degli autoveicoli commerciali, della fisica (dinamica di marcia), del carico e del fissaggio del carico.

Modulo C6 Sensibilizzazione al traffico e comportamento nel traffico – pianificazione della formazione pratica della guida: I discenti sono in grado di comportarsi in maniera esemplare nel traffico, includendo le norme attuali e la teoria della circolazione come anche le particolarità degli autoveicoli pesanti, e assicurano in questo modo un effetto esemplare per gli allievi. Sono capaci di pianificare per conseguenza delle sequenze didattiche per la formazione pratica della guida.

Modulo C7 Pratica formativa: Sotto la sorveglianza della scuola professionale, i discenti sono in grado di formare integralmente 3 allievi conducenti e di accompagnarli fino alla maturità di poter superare gli esami.

Modulo C8 Esame: Integrazione delle competenze parziali acquisite in una competenza complessiva quale maestro conducente: i maestri conducenti sono in grado di formare degli allievi conducenti in modo tale che questi saranno abilitati a muoversi nel traffico con i loro autoveicoli pesanti con rimorchio, conformemente alle norme della circolazione, in maniera sicura, partecipe e cosciente dell'impatto per l'ambiente.

## *Allegato 2*

### **Formazione secondo il diritto transitorio**

#### **I. Formazione**

##### **1. Requisiti**

- 1.1 Prima di essere ammessi alla formazione, i candidati alla licenza di maestro conducente devono presentare all'autorità competente del Cantone di domicilio una domanda corredata di curriculum vitae e indicante la categoria di licenza ambita e i corsi di formazione svolti in precedenza. Alla domanda devono essere allegati i certificati professionali.
- 1.2 I candidati sono ammessi alla formazione se:
  - a. hanno compiuto il 22° anno d'età;
  - b. provano di aver superato l'esame finale di un tirocinio o di un'altra formazione professionale equivalente;
  - c. possiedono, da almeno due anni, la licenza di condurre svizzera e durante questo periodo di tempo hanno guidato veicoli a motore senza commettere infrazioni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico;
  - d. hanno avuto una condotta tale da garantire l'esercizio irreprensibile della professione;
  - e. presentano una perizia attestante la loro idoneità in materia di psicologia del traffico;
  - f. hanno superato l'esame preliminare secondo il numero II.
- 1.3 Gli esperti della circolazione che desiderano conseguire la licenza di maestro conducente devono completare la loro formazione e superare l'esame nelle materie su cui non verteva l'esame di esperto della circolazione.

##### **2. Formazione**

- 2.1 I candidati devono frequentare una scuola professionale riconosciuta dall'USTRA. La commissione d'esame di cui al punto 6.1, consultato il Cantone di domicilio, può esonerare da questo obbligo i candidati che provano di avere acquisito in altro modo le conoscenze richieste.
- 2.2 La formazione deve fornire ai candidati alla licenza di maestro conducente delle categorie B, C e A le conoscenze necessarie per un insegnamento adeguato delle materie d'esame secondo il numero III e renderli idonei a dare lezioni teoriche e pratiche nonché a giudicare le prestazioni degli allievi.
- 2.3 Nell'ambito del programma di insegnamento e per esercitarsi secondo le istruzioni ricevute, i candidati alla licenza di maestro conducente delle categorie B, C e A devono dare lezioni di guida, sotto sorveglianza, nella scuola professionale o presso un maestro conducente che funge da istruttore nella scuola professionale. Essi non possono dare altre lezioni di guida a titolo professionale (art. 3) prima di aver conseguito la licenza di maestro conducente.

##### **3. Scuole professionali**

- 3.1 Le scuole professionali per maestri conducenti devono essere riconosciute dall'USTRA. L'atto di riconoscimento è rilasciato se:

- a. la direzione si fa garante di un'amministrazione irreprensibile della scuola e di una sorveglianza qualificata dell'insegnamento;
  - b. la scuola professionale dispone di docenti idonei per i singoli gruppi di materie;
  - c. la scuola dispone di un locale adatto e di materiale confacente;
  - d. il programma e le materie di insegnamento offrono ogni garanzia per il raggiungimento della formazione prescritta.
- 3.2 Le scuole professionali devono far sì che la formazione impartita trasmetta ai maestri conducenti le conoscenze e le attitudini pedagogiche necessarie. Sulla base di esami scritti o di prove di insegnamento, esse devono assegnare a ogni candidato, per ogni gruppo di materie, una nota che comunicheranno alla commissione d'esame con la documentazione. Esse devono iscrivere i candidati all'esame presso la commissione d'esame competente del luogo in cui ha sede la scuola.
- 3.3 Se durante la formazione sorgono dubbi sulle capacità richieste al candidato, la scuola professionale organizza un esame intermedio e invita ad assistervi un rappresentante della commissione d'esame del Cantone nel quale il candidato ha il suo domicilio. Se il candidato non supera questo esame, la scuola professionale propone al Cantone di domicilio il rifiuto della licenza di maestro conducente.
- 3.4 L'USTRA può annullare l'atto di riconoscimento rilasciato alla scuola professionale se le condizioni per il rilascio non sono più adempiute o se la scuola professionale non ha più tenuto corsi di formazione da oltre due anni.
4. Esami di maestro conducente
- 4.1 Al termine della formazione, i candidati alla licenza di maestro conducente delle categorie B, C e A devono sostenere un esame teorico, orale e scritto, nei gruppi di materie elencati al numero III. Devono sostenere inoltre un esame pratico, che consiste in una prova d'insegnamento teorico e pratico, al termine del quale devono esprimere un giudizio sull'allievo.
- 4.2 Chi, dopo aver conseguito la licenza di maestro conducente della categoria B, intende conseguire la licenza delle categorie C o A, deve sostenere un esame teorico nelle materie elencate ai numeri III.2 o III.3 e un esame pratico di maestro conducente. Il titolare della licenza di maestro conducente della categoria III che intende conseguire la licenza delle categorie B, C o A deve completare la formazione e sostenere gli esami teorici e pratici nei gruppi di materie che non gli sono stati necessari per l'attività svolta in precedenza.
- 4.3 Nel giudicare il risultato dell'esame di maestro conducente è tenuto conto delle note assegnate dalle scuole professionali.
- 4.4 La commissione d'esame deve notificare per iscritto al candidato il risultato dell'esame e indicare le note finali per gruppo di materie, la nota di valutazione complessiva e, in caso di insuccesso, i rimedi giuridici. Essa deve comunicare il risultato dell'esame anche al Cantone di domicilio del candidato.

## 5. Ripetizione degli esami

- 5.1 Il candidato che non ha superato l'esame preliminare secondo il numero II 2.1 - 2.4 può ripeterlo alla prossima sessione d'esame; se non lo supera una seconda volta, può annunciarsi di nuovo, ma non prima di cinque anni, per conseguire la licenza di maestro conducente secondo il nuovo diritto. Il candidato che non ha superato l'esame preliminare secondo il numero II 2.5 o 2.6 può ripeterlo entro 14 giorni; se non lo supera una seconda volta, può ripresentarsi una terza volta durante la sessione d'esame successiva; se non supera neppure questo esame, può candidarsi di nuovo, ma non prima di cinque anni, alla licenza di maestro conducente secondo il nuovo diritto.
- 5.2 Il candidato che non ha superato l'esame di maestro conducente può presentarsi nuovamente all'esame al più presto dopo sei mesi. Se il candidato non supera nemmeno questo secondo esame, può ripresentarsi per un terzo e ultimo esame non prima di sei mesi e dopo aver seguito corsi suppletivi.
- 5.3 Il secondo esame comprende solo i gruppi di materie in cui i risultati sono stati insufficienti in occasione del primo esame; il terzo esame comprende gli stessi gruppi di materie del secondo.

## 6. Commissioni d'esame

- 6.1 I Cantoni istituiscono le commissioni d'esame cantonali o intercantonali. Queste devono essere composte in maggioranza di rappresentanti dei Cantoni come anche di altri specialisti, segnatamente psicologi, pedagoghi e maestri conducenti.
- 6.2 Le commissioni d'esame svolgono gli esami preliminari, gli esami di maestro conducente e gli esami di controllo.
- 6.3 La competenza delle commissioni d'esame si estende ai candidati, ai maestri conducenti e alle scuole professionali dei Cantoni rappresentati nelle commissioni. I candidati che frequentano una scuola professionale esterna devono sempre sostenere l'esame di maestro conducente davanti alla commissione competente per il luogo in cui ha sede la scuola professionale; in questo caso, la commissione in cui è rappresentato il Cantone di domicilio del candidato può delegare un suo membro all'esame.
- 6.4 Le commissioni d'esame sorvegliano le scuole professionali.

## 7. Procedura

Le decisioni delle commissioni d'esame e concernenti il risultato degli esami preliminari, dell'esame di maestro conducente e degli esami di controllo possono essere impugnate mediante ricorso all'autorità cantonale competente per il rilascio della licenza di maestro conducente (già chiesto nell'ambito degli adeguamenti alla nuova procedura federale).

## II. Esame preliminare di maestro conducente (n. I 2.1 lett. g)

### 1. Scopo

L'esame preliminare deve permettere di accertare l'istruzione generale del candidato, la sua prontezza di spirito, l'attitudine pedagogica e la facoltà di acquisire la formazione di maestro conducente.

## 2. *Materie*

L'esame preliminare comprende:

- 2.1 un colloquio d'esame vertente su questioni generali di diverse materie (ad es. geografia, civica ed economia, problemi attuali) tenuto conto degli speciali campi d'interesse del candidato; il colloquio è diretto da due membri della commissione d'esame fra i quali deve esserci uno psicologo o un pedagogo;
- 2.2 compiti di calcolo sotto forma di esempi pratici (in forma scritta);
- 2.3 redazione scritta di una lettera semplice;
- 2.4 componimento, a scelta dell'esaminando fra tre temi diversi;
- 2.5 un esame pratico di guida:
  - a. per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria B, con un autoveicolo rispondente ai requisiti dei veicoli d'esame della categoria B, ed inoltre provvisto almeno di due posti in più oltre a quello del conducente;
  - b. per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria C, con una combinazione di veicoli composta da un autocarro e un rimorchio a due o più assi; l'autocarro deve essere provvisto di due posti in più oltre a quello del conducente;
  - c. per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria A, con un motoveicolo a due ruote, a due posti, senza carrozino laterale, della cilindrata di almeno 500 cm<sup>3</sup> e con un peso a vuoto di almeno 180 kg.
- 2.6 un esame teorico di guida:
  - a. corrispondente all'esame teorico della categoria B per i candidati alla licenza di maestro conducente delle categorie B e A;
  - b. corrispondente all'esame teorico della categoria C per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria C.

## 3. *Disposizioni speciali*

- 3.1 Il titolare della licenza di maestro conducente delle categorie B, III o A, che intende conseguire la licenza di maestro conducente della categoria C, prima della formazione deve sostenere unicamente l'esame pratico di guida secondo il numero 2.5 lettera b e l'esame teorico secondo il numero 2.6 lettera b.
- 3.2 Il titolare della licenza di maestro conducente delle categorie B, C o III, che intende conseguire la licenza di maestro conducente della categoria A, prima della formazione deve sostenere unicamente l'esame pratico di guida secondo il numero 2.5 lettera c.

## III. **Gruppi di materie per gli esami teorici di maestro conducente (n. I.2. e I.4.)**

### 1 *Per la licenza di maestro conducente delle categorie B, C e A*

*1° gruppo di materie:* psicologia

Psicologia del traffico, sviluppo della personalità, comunicazione.

*2° gruppo di materie: diritto in materia di circolazione stradale*

Norme della circolazione e segnaletica; responsabilità civile e assicurazioni; licenze; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali del diritto penale in materia di circolazione e conoscenze delle infrazioni che vi sono previste; prescrizioni riguardanti lo sdoganamento di veicoli a motore e accessori importati; prescrizioni riguardanti i maestri conducenti; prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore; prescrizioni sul traffico internazionale.

*3° gruppo di materie: teoria della circolazione*

Modo di osservare la circolazione; ambiente rispetto alla circolazione; dinamica e tattica della circolazione; statistica del traffico; comportamento in caso di incidenti; pronto soccorso; pericoli e conseguenze dell'ingerire bevande alcoliche e medicinali.

*4° gruppo di materie: matematica e tecnica dei veicoli a motore*

Operazioni fondamentali della matematica; problemi di statica, dinamica, cinematica; costruzione e funzionamento dei freni, dei fari, dei motori a combustione interna, dell'equipaggiamento elettrico e della trasmissione per quanto siano necessarie alla valutazione della sicurezza del funzionamento e il buono stato di marcia; conoscenze pratiche dei veicoli a motore per quanto siano necessarie al mantenimento del veicolo in buono stato.

*5° gruppo di materie: gestione aziendale*

Contabilità e calcolo dei costi.

2. *Nozioni supplementari per la licenza di maestro conducente della categoria C*

*Diritto in materia di circolazione stradale*

Norme e prescrizioni concernenti il traffico dei veicoli pesanti: prescrizioni per la circolazione, l'uso dei veicoli e i trasporti speciali, il divieto di circolare la domenica e la notte, il trasporto di merci pericolose.

*Tecnica dei veicoli a motore e fisica*

Costruzione e funzionamento dei dispositivi di frenatura di autoveicoli pesanti e dei loro rimorchi, della trasmissione e dei congegni per il ribaltamento; generi e modo di funzionamento dei motori di autoveicoli pesanti; uso dei rimorchi; pneumatici e cerchi; odocronografo; fisica applicata alla guida.

3. *Nozioni supplementari per la licenza di maestro conducente della categoria A*

*Tecnica del motoveicolo e fisica*

Nozioni pratiche sui motoveicoli e conoscenze della costruzione e dell'equipaggiamento dei diversi motoveicoli, segnatamente per quanto concerne pneumatici, freni, propulsione e trasmissione, impianto elettrico, per quanto siano necessarie alla valutazione della sicurezza d'esercizio e del buono stato di marcia; fisica applicata alla guida di motoveicoli a due e tre ruote.